



COMUNE DI SABBIONETA
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 142 del 11/08/2026

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO GENERALI PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **undici** del mese di **agosto** alle ore **16:00**, nella Residenza Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto si è riunita la Giunta Comunale in modalità di video conferenza come previsto dal regolamento approvato con deliberazione G.C. n. 89 del 14/06/2022.

Risultano presenti i signori Assessori

PASQUALI MARCO	Presente
ALESSANDRIA FRANCO	Presente
MAJA ANGIOLINO	Presente
MARCHINI ROMINA	Presente
SANFELICI GIULIA FEDERICA	Presente

PRESENTI N. 5

ASSENTI N. 0

E' presente il Sindaco, PASQUALI MARCO

Il SEGRETARIO COMUNALE DUCOLI PAOLO partecipa alla riunione in collegamento telematico.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PASQUALI MARCO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta i cui componenti sono collegati telematicamente per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO GENERALI PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE il Comune di Sabbioneta è proprietario dell'impianto sportivo, sito in Località Vigoreto, Via Santuario n. 1 appartenente al patrimonio indisponibile dell'Ente che comprendono (come da planimetrie allegate):

- *Campo da calcio a 11 giocatori* e annessi locali spogliatoi e pertinenze;
- Campo da calcio a 7 e annessi locali spogliatoi e pertinenze;
- Palazzetto dello Sport (palestra comunale);

PREMESSO INOLTRE CHE:

- il Comune non è in condizione di gestire direttamente ed autonomamente gli impianti sopra elencati ma ritiene opportuno utilizzarli al meglio rendendoli disponibili per la pratica dello sport prevalentemente a livello amatoriale e non agonistico da parte, in particolare, di ragazzi e di giovani;
- l'ottimizzazione dell'uso degli impianti sportivi è realizzabile mediante l'affidamento in gestione in via preferenziale ad associazioni sportive, in grado di garantirne un uso adeguato alle necessità del territorio, assicurando e salvaguardando la massima partecipazione alla pratica sportiva di appartenenti ad ogni fascia d'età;

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Sabbioneta non è dotato di un Regolamento in materia di utilizzo e gestione degli impianti sportivi;
- Trattasi di impianto sportivo qualificato come privo di rilevanza economica, la procedura di affidamento si terrà nel rispetto dei soli principi dettati dal Titolo I della parte I del Libro I del D. Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO CHE:

- la giurisprudenza amministrativa (in particolare il Consiglio di Stato, sentenza n. 858/2021) ha definito che un servizio ha rilevanza economica quando il gestore ha la possibilità potenziale di coprire tutti i costi mediante ricavi propri. Viceversa, un servizio è privo di rilevanza economica quando è strutturalmente antieconomico, perché potenzialmente non remunerativo e il mercato non è interessato a fornire quella prestazione in via autonoma;
- la giurisprudenza amministrativa riconosce che, in assenza di una chiara finalità commerciale e di sostenibilità economica, la concessione di beni pubblici può perseguire esclusivamente finalità di interesse generale e servizio alla comunità, senza necessità di generare margini economici significativi;
- la giurisprudenza amministrativa (C.d.S. 5915 del 18.08.2021) nel caso di impianto privo di rilevanza economica qualora la finalità dell'amministrazione non sia quella affidare la gestione del servizio pubblico di interesse generale, in alternativa è possibile utilizzare la concessione strumentale del bene pubblico ovvero della relativa gestione, sottratta all'applicazione del codice dei contratti

pubblici, in coerenza con la previsione dell'art. 181, co. 1, d.lgs. 36/2023;

RITENUTO che l'impianto sportivo in oggetto sia da ritenersi privo di rilevanza economica, nel quale il gestore svolge l'attività per conto ed al posto dell'Amministrazione e mira ad assicurare la copertura economica della gestione, con il solo fine sportivo-sociale, senza la possibilità di avvalersi di servizi accessori di natura commerciale, in quanto:

- la funzione sociale svolta per il territorio, le discipline sportive praticabili e le tariffe agevolate imposte dal Comune, le clausole di riserva per la scuola e per il Comune e le spese di manutenzione ordinaria non consentono una gestione idonea a garantire introiti sufficienti per la copertura dei costi complessivi di gestione senza il sostegno finanziario del Comune;
- l'impianto non è dotato (ad oggi) di spazi commerciali da concedere in locazione (bar, ristoranti e negozi);
- la struttura potrebbe avere un utilizzo, non secondario, da parte delle Istituzioni Scolastiche del territorio, tenendo conto della attuale limitata disponibilità di palestre comunali e provinciali e della attuazione della citata riforma scolastica che prevede l'inserimento dell'educazione motoria anche nelle scuole primarie;
- l'immobile in caso di calamità naturali potrebbe essere inserito tra gli edifici strategici di emergenza presenti sul territorio comunale;
- l'uso sarà riservato in via preferenziale a società o associazioni sportive dilettantistiche senza finalità di lucro;
- l'ente comunale si riserva l'utilizzo dell'impianto per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, quantificandone l'uso massimo in 10 giornate per ogni anno.
- la previsione in Convenzione dell'obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione nella manutenzione e migliorie dell'impianto e nella promozione dell'attività sportiva al suo interno;

DATO ATTO CHE la gestione di un impianto sportivo "senza rilevanza economica" si configura (ex deliberazione ANAC n. 1300 del 14 Dicembre 2016) quale servizio reso per conto dell'Amministrazione ed in assenza di rischio operativo, si sottrae alla disciplina della concessione di servizi e viene ricondotta nella categoria di concessione strumentale di bene pubblico ex art. 181 comma 3, da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice dei Contratti di cui al D.lgs. n. 36/2023, con applicazione dei soli principi del Titolo I della Parte I del Libro I;

VISTI:

- l'art.6 commi 2 e 3 del D. Lgs. 38/2021 che dispone:

- comma 2: *"Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi la gestione è affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari";*
- comma 3: *"Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016 e della normativa euro-unitaria vigente";*

- l'art. 181 commi 1 e 3 del D. Lgs. 36/2023 che dispone che le concessioni di servizi non economici d'interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della parte II Libro IV relativa alle concessioni, e si applicano i principi dettati dal Titolo I della parte I del Libro I;

VALUTATO pertanto di affidare il suddetto impianto sportivo:

- in gestione convenzionata - ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 38/2021 - in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive;
- e - ai sensi dell'art. 181 del D. Lgs. 36/2023 - nel rispetto dei soli principi del Codice contratti;

VALUTATO INOLTRE di approvare:

- gli elementi qualificanti per il nuovo affidamento come riportati nell'Allegato A - schema di Convenzione - alla presente deliberazione;

RICHIAMATE ALTRESI' le tariffe d'uso applicabili agli impianti sportivi di proprietà comunale che verranno introitate direttamente dal soggetto affidatario a parziale copertura dei costi di gestione (Allegato B);

CONFERMATO il sostegno finanziario del Comune di Sabbioneta per la gestione mediante: l'assunzione diretta dei costi per le utenze (acqua, energia elettrica e riscaldamento), entro i limiti dei consumi storici medi annui rilevati nel triennio precedente, restando gli eventuali consumi eccedenti a carico del concessionario, nonché degli oneri di manutenzione straordinaria dei relativi impianti;”

CONSIDERATO CHE gli atti di mero indirizzo non necessitano dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE il controllo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 è esercitato mediante la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di qualificare formalmente l'Impianto Sportivo posto in località Vigoreto come impianto privo di rilevanza economica, sulla base delle considerazioni sopra esposte;
3. di approvare, con riferimento agli impianti sportivi gli elementi qualificanti per il nuovo affidamento come riportato nell'Allegato A alla presente deliberazione - schema di Convenzione - di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di demandare al Responsabile dell'Area Cultura e Turismo gli adempimenti conseguenti relativi alla manifestazione di interesse per la gestione degli impianti sportivi comunali;

5. di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza di affidare la gestione degli impianti, con separata votazione favorevole ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;



COMUNE DI SABBIONETA

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
PASQUALI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DUCOLI PAOLO